



AVVISO ALLA CITTADINANZA

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

SI INFORMA CHE

È STATA EMESSA ORDINANZA N. 52 DEL 25.05.2024, IL CUI TESTO INTEGRALE È DISPONIBILE IN VISIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO E SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DELLA QUALE SI RIPORTANO DI SEGUITO I CONTENUTI PIÙ RILEVANTI.

A tutti i cittadini, agli amministratori condominiali ed ai gestori di attività produttive:

1. **Evitare l'abbandono definitivo o temporaneo** negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di **contenitori di qualsiasi natura**, materiale e dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea (es. teli di plastica);
2. **Procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, **allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta**, in caso di pioggia con periodicità giornaliera o comunque non superiore a 5 giorni, ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici successivi; ove ciò non sia possibile, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta od allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. **Trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida**; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia di prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
4. **In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera**, che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. **Tenere sgomberi i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere**, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. Provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al **taglio periodico dell'erba**;
7. **All'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, **i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida**, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo dei fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto;
8. **Eseguire trattamenti antivirali quando le temperature delle acque stagnanti siano uguali e superiori ai 10 gradi. È opportuno che i trattamenti antivirali si estendano alla fine del mese di ottobre.**

INOLTRE

9. **Di eseguire l'annaffiatura diretta degli orti/giardino**, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
10. **Di adottare tutti i provvedimenti** efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acque, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento di raccolte idriche dopo ogni pioggia;
11. **Di assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

AVVERTE

-La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

-Ogni violazione sarà punita ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 650 del Codice Civile.